Numero della proposta **216**

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Aprile 1864.
dal Ministro dell' Interno

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del **186**

216.

1°. Verbali della Commissione pag. 1 a 37

2. Nota del risultato della conferenza della Commissione col ministro pag. 37.

3. Promemoria relativo ai Conflitti p. 38.

Processi Verbali delle Riunioni della Commissione per la legge sul Consiglio di Stato presentata dal Ministro dell'Interno (Peruzzi) nella tornata 18 aprile 1864.

Prima Convocazione 18 maggio 1864

Sono presenti tutti i Commissari, meno quello del non ufficio.

Si procede alla Costituzione della Commissione e restano eletti Cantelli presidente Finali segretario

Il presidente invita i membri della Commissione a riferire il voto del rispettivo ufficio.

1° Uff.° Il Commissario del primo Ufficio (Babini) dichiara che il primo ufficio approva il principio della istituzione di un Consiglio di Stato, e approva pure in generale il progetto ministeriale salve alcune modificazioni e particolari disposizioni di cui parlerà a suo luogo.

2° Uff.° De Vincenzi, commissario del secondo Ufficio dichiara che anche il suo ufficio accetta in massima la proposta, e il Commissario coglie l'occasione perchè si domandino riforme nell'Amministrazione Superiore e nell'ordinamento dei Ministeri onde sia più conforme agli ordini costituzionali. Ricorda quanto vi è di fatto in Inghilterra e raccomanda quelli suoi voti alla Commissione

3° Uff.° Il deputato del terzo ufficio (Cortese) a nome del suo ufficio dichiara che il mantenere o no la istituzione del Consiglio di Stato dovrebbe subordinarsi all

esito che avrà preso il Governo
la pendente proposta dell'abolizione
del Contenzioso amministrativo, che ad
ogni modo essendosi nel suo ultimo disegno
se dato l'abolizione del Contenzioso Am-
ministrativo dovesse mantenersi egual-
mente i voti di Milano ai posti equi-
quattro a favore quattro contrari.

4° Uff°. Il quarto ufficio, Commissario Guerrieri,
accetta la Legge salve alcune mod-
ificazioni che il Commissario si riserva
di indicare nello esame dei singoli
articoli.

5. Uff°. Il quinto ufficio Commissario Nicoli,
accetta la proposta ministeriale salve
alcune modificazioni e riserva al Re-
latore il Commissario più particolarmente
alle attribuzioni a darsi al Consiglio di
Stato nella progettazione delle leggi, alla
questione a chi debba deferirsi la risolu-
zione dei conflitti di giurisdizione, argo-
menti che verranno necessariamente
discussi a suo luogo

6° Uff°. Il sesto ufficio (Commissario Se-
Donno) accetta il progetto ma con
modificazioni agli articoli generali che
il Commissario indicherà a suo tempo

7 Uff°. Il settimo ufficio rappresentato dal
on. Antonini riconobbe la necessità di
fare cessare l'anormalità di questo Corpo

gli Stato, che sia della questione
di massima se sia o no necessario un
Consiglio di Stato. Aggiunge che si rivendi-
chi utile rendere obbligatoria la cooperazione
del Consiglio di Stato nella Compilazione
delle Leggi. Si riputò se convenisse lasciare
al Consiglio di Stato le attribuzioni relative
alle Consulte dell'esequatur ai modi speciali
e in tutti i casi. Ma ordinariamente il
settimo ufficio espresse che la loro decisione
debba darsi alla Corte di Cassazione; finalmente l'ufficio votò in Pubblico se
avesse a mantenersi al Consiglio di Stato
la Competenza che gli è stata nelle vertenze
che concernono il debito pubblico.

8° Uff. L'ottavo ufficio, avv. Mosca, ha
espresso il suo avviso favorevole al progetto
non senza trovare gli argomenti che hanno
principalmente occupato anche il quinto
ufficio, e pei quali la Commissione dovrà
ritornare.

Mancando il Commissario del nono uffi-
cio si riserva la Commissione di subire la
sua relazione ad altra tornata, e su tanto
si è trattato — (vedi a pag.)

Seconda Convocazione 19 maggio

L'onorevole Mosca propone che si
discutano innanzi tutto questi punti, e cioè
1° se in massima si creda o no la Istitu-
zione del Consiglio di Stato, come che fonda-
mentale. È vero che otto uffizi hanno espresso
il loro parere in senso affermativo, ma la
questione sarà riproposta alla Camera, ed
importa che sia della Commissione Mosca

e risolute

2° Se la Commissione voglia occuparsi come già le ha fatto invito il Commissario del Secondo Ufficio dell'organizzazione dei Dicasteri superiori dell'amministrazione pubblica.

Andreucci osserva che intorno al primo punto non dissente che si discuta; ma che rispetto al secondo punto ritiene che debba la Commissione occuparsi dell'organizzazione non rientrando esso nella essenza del progetto che si occupa.

De Vincenzi dice che la questione da esso trovata è intimamente legata alla questione dell'estensione e del modo dell'istituzione del Cons. di Stato, la quale può non essere approvata e dice che si possa sopprimere alla medesima con un riordinamento dei Ministeri.

Fabrizi - Avverte che nei Ministeri si elaborando un progetto di legge sull'ordinamento dei vari ministeri e gioverebbe sapere dal Ministro dell'interno in quali casi quel progetto sia condotto, onde la Commissione nostra possa avere norma e schiarimenti pel suo compito.

De Vincenzi osserva che la Commissione la quale attende al progetto a cui accenna l'on. Fabrizi non si occupa che dell'organizzazione dei Dicasteri inferiori, mentre le sue osservazioni e le sue proposte si riferiscono a ritenere che riguardino l'organizzazione superiore dei Ministeri in ordine alla istituzione del Regio e del Governo Costituzionale.

Guerrieri insiste che si proceda a Mentre il

sulla questione se debba o no mantenersi il Consiglio di Stato, e altre a cui allude l'on. De Vincenzi possono trovare luogo nella discussione di qualunque legge.

Sirolì esprime il desiderio che l'on. De Vincenzi venga concretamente a dimostrare anche con esempi il suo concetto, poichè a parere suo, considerata la cosa in astratto non è punto la detta Commissione farsi un idea precisa dell'importanza della sua proposta.

Andreucci - Osserva che la questione sollevata dal De Vincenzi, e quale è l'Autorità esercitata rientra nella questione fondamentale se debba essere o no un Consiglio di Stato, poichè se è vero che un altro ordinamento più conforme (a parere del De Vincenzi) all'esempio del governo costituzionale) rendesse inutile un Consiglio di Stato importa addentrarsi nella questione, e risolverla.

Mosca invita l'on. De Vincenzi a dimostrare il suo concetto, ed a svolgerlo e porlo nel senso medesimo già accennato dal Sirolì.

Cortese - Trova inutile fermarsi ad indagare se e quale altro ordinamento possa meglio convenire all'Amministrazione dello Stato; l'oggetto che ci occupa è tutto pratico e vuolsi considerare nelle concrete condizioni di fatto in che ci troviamo. Lo svolgimento di idee generali non potrebbe condurci ad alcun risultato, e al più vi può raccomandare al Ministro di riferirne opportuno.

De Vincenzi, venendo a concretare più precisamente i suoi concetti, osserva in risposta che contro la istituzione del Consiglio di Stato stanno questi argomenti. - 1° I progetti

e i regolamenti
di legge che gli sottopongono al Consiglio di
Stato per essere preparati non concernono
che i bilanci dell'Interno, di giustizia e
polizia, e della finanza; non quelli della
guerra e dei lavori pubblici che esigono
cognizioni tecniche che i magistrati che
compongono il Cons. di Stato non hanno né
possono avere, non quelli della marina e
pubblica che si mandano al Consiglio superiore.
Ho ispezionato la elaborazione dei progetti di
legge si commettono a Commissioni nominate
appositamente, e composte degli uomini più
eminenti nelle varie materie, e fuori così
anche di noi.
2.° In ordine alle materie rispetto alle
quali il Consiglio di Stato dà opere e
consulta la stessa osservazione. Il Consiglio
di Stato non può essere consultato in tutto. Ci
hanno prego alcuni ministri dei Consigli e
delle Commissioni speciali, di fare abbastanza
degli altri. Ciascun ministro abbia i suoi comi-
tati consultivi, permanenti dei quali sia
capo il ministro, non avremo necessità del
Consiglio di Stato, ed avremo il vantaggio che
cambiato il ministro, rettori i Comitati
e l'amministrazione non patirà scosse o
alterazioni nel suo andamento. Secondo
l'ordinamento Inglese, sotto quelli Comitati
permanenti stanno i capi dei vari dipar-
timenti. Questi sono uomini eminenti,
quali reggono l'amministrazione in tanto
che il ministro risponde alle maggiori e
più gravi mutazioni del suo dicastero. Da
noi i capi di dipartimento sono mediocrità
o peggio. Imitiamo l'Inghilterra, e
facciamo il meno del Consiglio di Stato.

l'onnipotenza mossica. Non può contrastare nell'opinione del progressante. Il Corpo politico dello Stato, a suo avviso deve essere conservato come un Corpo destinato a conservare le tradizioni e i principi del governo in mezzo alla mobilità conseguente ai rapidi mutamenti a cui danno luogo i cambiamenti di ministri. — Le obbiezioni messe innanzi dal progressante non lo rimuovono dal suo parere. Se il Corpo politico dello Stato non serve oggi a tutti i ministri di organizzarsi in modo che lo possa — Commissioni ~~[illegible]~~ create ad ogni volta non bastano, ci vuole un corpo stabile e permanente il quale contenga nel suo seno la tradizione dei principi e delle massime di pubblica amministrazione. La formazione poi de' Comitati a capo de' quali stanno i ministri, secondo l'ordinamento inglese, si ritorce all'assemblea non conciliabile colla responsabilità ministeriale. Per es. dove trovare uomini eminenti (cosa troppo rara nel suo seno il nostro Stato) da mettere a capo delle Direzioni secondo il sistema inglese) — Del resto il progetto o concetto dell'autore si riferisce nel creare tanti ~~[illegible]~~ consigli di Stato quanti sono i ministri, coll'aumento di spese che ne sarebbe la conseguenza e col getto di vantaggi che dalla istituzione di un tal corpo si ottengono. Finalmente restano per compire le attribuzioni giurisdizionali che non si potrebbero deferire ai Comitati che sarebbero insieme giudici e parte.

De Vincenzi replica che i ministri costituzionali hanno assorbito tutto il loro tempo nelle occupazioni politiche, e non ne rella per curare l'amministrazione che rimane

abbandonata alla burocrazia, che di fatto il ministro si occupa dell'amministrazione, ciò succede a scapito delle altre sue funzioni. Cita esempi tratti dal Ministero della guerra e dei lavori pubblici. In Inghilterra vi hanno due sottosegretari di Stato, uno politico che segue il ministro nelle Camere, l'altro amministrativo che non muta. Lamenta che presso noi l'amministrazione sia in balia dei burocratici.

Fabbrini – Nota che in Inghilterra non ha l'appoggio di tutti i partiti, ed anzi è da taluni combattuta nella stessa Inghilterra. Il preopinante trova che i Comitati speciali stanno bene per alcuni ministeri, la guerra p. es. ed i Lavori pubblici, non così per gli altri. È importante che nella preparazione delle leggi e nel loro passare nelle varie commissioni dell'amministrazione chi è incaricato di elaborare la legge o di far passare proficuamente l'oggetto, unisca la legislazione esistente, coordini alla medesima le nuove leggi, e ne uniformi i loro pareri. Questa è la mia opinione, questo lo scopo della istituzione del Cons. di Stato. Il quale ad ogni modo converrebbe mantenere fino a nuova ristorazione generale; non per ammettere un radicale mutamento negli ordini amministrativi. Ingenuamente avrei preferito che il Consiglio di Stato fosse stato medio altro amministrativo che non i Comitati – Relativamente a quanto le convenga aggiungere altre sezioni alle tre proposte nel progetto di legge

Di Donno esprime la sua opinione contraria in massima alla mantenimento del Consiglio di Stato. Si fa grande apprezzamento sull'importanza di avere un corpo eminentemente per scienza ed autorità ed esperienza, ma conviene preoccuparsi altresì della spesa che questo corpo

pure esercitare) non tanto sull'andamento
della amministrazione quanto nell'indirizzo politico,
influenza preponderante e pericolosa, e addirittura
~~addirittura~~ incompatibile colle istituzioni costituzionali. Il progetto di modificazione
sarebbe al contrario di istituire presso i
Ministri dei Comitati consultivi locali (Consigli di Stato) non presso
sopra tutto. Ad ogni modo, se si ripugnerà
ad approvare il progetto di legge sarà sempre
come temperamento transitorio.

Il Sig. Mosca consente nelle censure fatte
dall'on. Bellinzaghi alla burocrazia, e
ammette la necessità di rimediarvi colla legge
sullo Stato degli Impiegati. Ma il male
lamentato non sarebbe che aggravato dal
sistema Bellinzaghi perchè i Comitati
si recluterebbero sempre dalla burocrazia.
Non può più accettare il concetto di proporre
la istituzione del Cons. di Stato come
transitoria. Piuttosto il Relatore crede che questa istitu-
zione possa essere anticostituzionale, e insiste
nel considerare il Consiglio di Stato come
istituzione importantissima considerata specialmente
tutto il rispetto della preparazione
delle leggi, e nel curare che sia mantenuta
tutta l'armonia nelle varie parti della
Legislazione.

Girola suggerisce perchè la Commissione si
pronunci nettamente intorno al concetto
messo innanzi dall'onorevole Ministro di
considerare la istituzione del Consiglio di
Stato come transitoria, e non come un
Istituto stabile permanente, privandolo dalla
risoluzione che sarà per prendere la Commiss.

lione) in torno a questo punto, riguardo necessariamente la risoluzione di molte delle questioni che potranno presentarsi nella discussione del progetto di legge che ci occupa.

Cortese dichiara che il suo ufficio di ministro, avuto (sempre) nella presente questione riguardo alla opposizione del Comm. Ricotti per motivi già noti dagli onorevoli De Vincenzi e De Donno, avverte che il suo voto personale fu tra i contrari alla legge.

Guerrieri avverte che il permanente e il provvisorio è tutto relativo. Il preopinante è preoccupato dal pensiero di stabilire l'amministrazione; il progetto di legge è fatto per chi ha un Consiglio di Stato di Stato, e non già per un Consiglio di Stato solido e che lo spirito nuovo entri nel Consiglio di Stato.

De Vincenzi - Non crede che il Consiglio di Stato che come istituzione provvisoria. Il Consiglio di Stato permanente e autorevole, nell'opinione del De Vincenzi, l'autorità del Parlamento, [illegible] e parla un'istituzione inutile a ministri che gli piace a grado, pericolosa ai ministri che il Consiglio di Stato avversasse.

De Donno - L'armonia nelle leggi (dice) deve essere l'effetto dell'armonia tra i ministri proponenti le leggi e le Commissioni incaricate di studiarle. Il Consiglio di Stato non-

essere che un ingresso alla amministrazione, ed un pericolo (aggiunge). I Consiglieri sono anche uomini politici e la politica è inflitrerà nei pareri, nei lavori preparatori delle leggi, nelle discussioni consultive e giurisdizionali, concludendo che l'articolo il progetto come meno transitorio.

L'on. Cortese si esprime nel senso che reputa opportuno il progetto governativo, che gli attribuisce una importanza e valore transitorio.

Mosca aggiunge che il Consiglio di Stato non può avere altra autorità se non quella che le è data dalla legge e dall'indole della sua istituzione. Il Cons. di Stato può aiutare, non mai ostacolare o porre ostacoli al Governo; ne può avere carattere di corpo politico, importa bene che sia amovibile, e alla sua autorità contribuirà assai il rispetto che è posto sopra una base durevole.

Ambrosini come conclusione di questa discussione propone di voler che vi debba essere un Consiglio di Stato come istituzione già esistente che vuol essere mantenuta e riordinata.

Fabrizi vorrebbe si dichiarasse che la Istituzione del Consiglio di Stato entra nell'ordinamento normale dello Stato.

Mosca propone si dichiari che non sarà data alla Istituzione un carattere provvisorio.

Ed in questo senso si pronuncia la maggioranza della Commissione.

Convocazione del 31 maggio

Sono presenti otto Commissari: Manna, De Vicenzi, ~~La Commissione è dichiarata completa~~

L'onorevole Giolitti interviene per la prima volta alla Commissione, ed è dal presidente invitato a dire l'opinione del suo ufficio (il 9°) alla quale ha appellato.

Giolitti risponde dichiarando che il suo ufficio è in massima favorevole al progetto salvo alcune modificazioni che verrà in progresso indicando.

Si procede all'esame degli articoli del progetto ministeriale

Articolo Primo

Il progetto ministeriale lo formula come segue = Il Consiglio di Stato del Regno d'Italia si compone del presidente, di tre presidenti di sezione, di ventiquattro consiglieri, di sei referendari, di un segretario generale, di tre segretari di sezione.

Giolitti propone che alla legge sia unita la pianta del personale e dei relativi stipendi.

Avverte che converrà esaminare se il personale del Consiglio di Stato sarà regolato da determinate categorie.

Finalmente che abbisognerà indicare come verranno proposti, da quale autorità, e se detta deliberazione del consiglio sia ministeriale.

Intorno alla prima proposta di Giolitti l'onorevole Andrea Mosca, ed è ammessa dalla Commissione la quale delibera di comunicare la sua decisione al ministro onde d'accordo stabilire la pianta o tabella del

personale e relativi stipendi.

Fabrizi parlando del personale propone la questione se debbano mantenersi i Referendari. A suo avviso i Referendari non servono che ad esonerare i Cortigiani dall'adempiere l'ufficio loro rispondendo oziosi e non curanti sulli opera d'ogni funzionari.

Mosca avvisa che i referendari debbano essere conservati. Il loro ufficio sta tra i Cortigiani e l'uditore (che avvisarebbe di rispetto aggiungere). La rimossa istituzione crescerà il grado e l'importanza dei Cortigiani e non è da temere che trascureranno l'adempimento dei loro doveri.

Sirtoli esprime la sua opinione nel medesimo senso che il Mosca. Trova necessario, o almeno utile la conservazione dei Referendari sia perchè, togliendoli, converrebbe crescere il numero dei Cortigiani e aggravare le finanze, sia perchè la loro opera è eminentemente utile pei lavori preparatori che esigono molto tempo e diligenza.

Guerrieri mantiene i referendari, ed anche il numero all'oggi proposto almeno per ora, e li mantiene tanto più che, come sembra inclinare la Commissione, s'aggiungeranno gli uditori.

Fabrizi, ripetendo le cose già osservate dal Sirtoli e svolgendo le avvertenze ad ogni modo che il riferire (ufficio proprio dei referendari) è assai più proficuo del lavoro, e volendosi mantenere i referendari sarebbe loro tolta la attribuzione di riferire.

Cortese. I referendari non hanno una carriera e non ve mishio di mantenerli. L'opera a cui ora miombono di quanto è di preparazione sarà adempita dagli uditori.

Mosca Parla delle attribuzioni dei referendari: il loro ufficio e quegli di M. S. vengono a quello pochi ufficiali che hanno percorsa una carriera laboriosa e nei lavori del Consiglio di Stato le loro relazioni hanno tutto il merito e i vantaggi delle relazioni ammesse nelle Corti giudiziarie a Consigli; meno l'inconveniente dell'influenza che hanno sulla libertà del voto le relazioni dei magistrati giudiziari fatte tra eguali. Non ci può confondere l'opera degli uditori con quella dei referendari; gli uditori devono dipendere dai referendari e adempiere le loro funzioni sotto la direzione dei referendari.

Pirolli parla nel medesimo senso del precedente. Aggiunge che gli uditori hanno una destinazione temporanea e non possono tenere il posto dei referendari il cui ufficio richiede dottrina ed esperienza matura.

Cortese combatte con altre considerazioni la conservazione dei Referendari

De Donno li vuole conservati; ed abbassano l'elemento giovane e attivo del Consiglio di Stato

Guglianetti – Propugna l'abolizione degli uffizi dei referendari – Sta il fatto che molti attori si trattano direttamente ed esclusivamente dai Consiglieri di Stato, e non si hanno poste

i referendari, e non gl'vede ragione per cui tutti gli atti non debbano chiudersi e trattarsi dai Consiglieri di Stato. Tanto meno poi pare ritenersi utile di mantenere i referendari oggi dopo l'abolizione del Contenzioso amministrativo. I referendari non hanno un carattere speciale e distinto: non si sa onde vengano, non dove aspirino, perchè non hanno carriera propria. Se si introducono gli uditori lasciamo i referendari che non hanno più ragione d'essere.

Nicola insiste nel suo avviso e svolge altri argomenti

Andreucci dichiara che esprime voto per la abolizione del Consiglio di Stato al quale è stato, e sarà sempre avversario per la repressione degli abusi dei preti, ma non vede alcun bisogno per ciò la Referendari il cui ufficio è ausiliario ed inutile. Si dette il diritto di voto? Allora fateli Consiglieri — No? Mantenete la cosa. Se i Consiglieri hanno bisogno di aiuto li aiutino gli Uditori — Vi è caso in cui debbano sostituire la parola di M. P. Le adempia un Consigliere, o un Delegato o Commissario del Governo.

Riassumendo la questione si è di dover respingere la proposta di Mantenere i Referendari, proposta recata dal progetto ministeriale e posta ai voti gli ottengono quattro voti per la reiezione, quattro per l'accettazione, e però si ritiene che i Referendari saranno mantenuti (Vedi infra a pag. 19 nuova votazione

Si mette in discussione se debbano aggiungersi al Consiglio il Rettore, gli Uditori, ~~[illegible]~~ che del Consiglio e in generale coadiuvino colla loro opera i Lavori del Consiglio, nel modo da stabilirsi dal Regolamento. Apre brevi discussioni si decide affermativamente. Il loro numero è fissato a dodici, e una delle condizioni della loro nomina sarà che abbiano acquistato la Laurea in una delle Università Italiane. - Saranno nelli Ristretto un Concorso di esame da pubblicarsi fatta le condizioni e i modi determinati da apposito regolamento, la nomina si farà per decreto regio sulla proposta del ministro.

Riducendo le altre proposte del Consiglio nelli (pag. 12) intorno alla nomina dei Consiglieri, Apre breve discussione, si ammette

1° Che la nomina dei Presidenti e Consiglieri, sia fatta sulla proposta del ministro dell'interno e deliberazione del ministro, per regio Decreto

2° Che non si debbano stabilire categorie entro le quali scegliere i candidati alli uffizi di Consiglieri

Si è pure deliberato che la nomina dei referendari si farà per Decreto Reale sulla proposta del ministro dell'interno.

Art.° 2°

L'art. 2 del progetto ministeriale reca = La precedenza tra i consiglieri è "stabilita dalli anzianità di nomina e dove "questa sia eguale, dal grado che ciascuno "di essi aveva prima della nomina di Cons

→ Convocazione di maggio - la Commissione è completa. Si legge l'ultimo dei suddetti articoli →.

individuale et speciale Decreto 20 agosto 1824

ufficio di Stato

L'onor. De Donno propone la soppressione di questo articolo, e la Commissione accetta

→

Art.° 3°

" I presidenti ed i consiglieri non possono " essere rimossi nell'esercizio dell'ufficio altrimenti che dal Re con decreto personale " motivato udito il Consiglio dei Ministri.

Apresi discussione su questo articolo, per vedere quale miglior qualificazione si debba esprimere ad indicare che il decreto di rimozione o sospensione deve indicare i motivi personali al rimosso o sospeso. Chi propone che sia decreto personale o speciale, chi decreto individuale, e la questione rimane in sospeso

Si discute se dei Referendari si debba ammettere queste garanzie di quasi inamovibilità, ma come la Commissione è d'avviso che i referendari non debbano avere voto così non trova motivo per consigli di queste garanzie.

Art. 4°

" I referendari istruiscono gli affari che " loro sono commessi dal presidente del Consi- " glio o dai presidenti di sezione e ne fan- " no relazione al Consiglio od alla sezione.

Cappellotti propone che il referendario non abbia che un lavoro di preparazione da mandarsi al Consigliere incaricato di riferire, e che le relazioni debbano sempre farsi dai Consiglieri.

De Donno dichiara che fu per questo che egli votò per la soppressione dei referendari. Egli ritiene che battere debbano gli Uditori. Mantiene il Consiglio di Stato in via di transizione, e però, quanto a se,

ed ove non osti la votazione già seguita
propone si tolgano dal personale del Consiglio
gli assenti

Mosca – Osserva che la Commissione
non è punto legata dalla seguita
votazione, e propone si sospenda una
decisione definitiva fin che siano esaminate
le attribuzioni che si conferirebbero ai
Referendari

Cortese avverte che se le attribuzioni dei
referendari si vogliono limitate quali
le pretende il Guglielmetti converrebbe di
essere presto sul punto agli uditori

Mosca conviene nella stessa osservazione

Andreucci opina che [illegible] questo
[illegible] modo di apparire
la proposta Guglielmetti non ha ragione di
essere perchè si ricerca appunto quali
attribuzioni possono darsi ai referendari
e ogni termine di confronto cogli uditori è
estraneo all'indagine che si istituisce

Guglielmetti insiste nel suo concetto. Le
si risponde che il referendario aspirerà alla
sedia del Consiglio fin pure, ma non
prenda parte alle discussioni, inoltre onde
si evitino le gravi e referano relazione
al Consiglio o alla Sezione.

Cortese ripete che mantiene i referendari
e perchè il ministro non sia vano, vuole
la conservazione della proposta del ministero.

Mosca – Difende la conservazione dei
referendari, partitica i Consiglieri e
gli uditori, quelli utilissimi colla loro
opera saranno gli educatori degli
aspiranti. Mantenimento almeno pro-
visoriamente quali sono proposti, vedremo

† per decidere se abbiano o
no a mantenersi

di parte definitiva del convento
francese.

De Crenzi combatte: Referendari e
mezzi d'accordo fin d'ora di sopprimerli
no o no mantenerne.

Pirolo crederebbe più conveniente lo
studiare nel suo complesso tutta l'eco-
nomia della legge prima di proporre
ancora altre discipline. Vedremo che
ne altre disposizioni speciali sono
applicabili delle funzioni proprie ai
referendari; rinviamo la discussione
a più matura cognizione di cose.

Andreucci si associa all'opinione di
chi vuole si proceda senz'altro a deliberare
e pone ai voti se si debbano mantenere i
referendari. Si hanno voti sei pel no,
tre pel sì.

Rimane quindi soppresso l'art. 4 e
sarà modificato conseguentemente l'art.
primo.

Art. 5°

Viene la seguente dell'art. 5° così
espresso „ La direzione del personale
„ e del servizio interno non che la
„ corrispondenza col ministero spettano
„ al presidente, (il intende del Consiglio)

De Donno crede perfettamente inutile
questa disposizione.

Cortese la manterrebbe a scanso di dubbi;
la Commissione ne delibera la soppressione
con voti cinque contro quattro.

art. 6°

"Le attribuzioni del Consiglio di Stato
"sono consultive e giurisdizionali"

Cugnolotti pensa che si debba modificare la formula di quello articolo e ne svolge le ragioni

Giraldi pensa che l'articolo sia superfluo, se non forse pericoloso. È superfluo in quanto che la natura delle attribuzioni risulta dalla enumerazione che se ne fa agli articoli seguenti i quali, come è stato, le descrivono rispettivamente, e pericoloso in quanto che ve ne hanno alcune alle quali non si potrebbe a rigore di termini applicare la qualificazione di giurisdizionali (vedasi pag. 7 della relazione) e non si potrebbero nemmeno dire puramente consultive.

Fabrizi mantiene l'articolo perché risponde a suo parere alla realtà delle cose

De Vicenzi vorrebbe sopprimere la questione della soppressione

Ambrosini riconosce che l'articolo abbisogna di modificazione

Posti ai voti la proposta Giraldi è approvata da 5 voti contro 4.

art. 7

Il Consiglio di Stato è come corpo consultivo dà il suo parere

1° In tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge

2° Sopra le proposte di legge e sugli af-

« San.) ogni natura per quale sia
» interrogato dai ministri del Re.

Aperta la discussione, sul primo numero
di quello articolo Pisanelli osserva che
quando il Consiglio di Stato e richiesto
di parere sia precisato l'oggetto su cui
deve darlo.

Pirolo _ Vorrebbe che la legge stesse
chiaramente che il Consiglio di Stato
è incaricato della compilazione delle proposte
di legge, e vorrebbe pure che i Commissari
regi incaricati a difendere le leggi fossero
tratti dal Consiglio di Stato

Mosca conviene nella proposta Pirolo
relativa alla compilazione delle leggi,
ma crede che sia già inchiusa nella
frase, e nella portata della disposizione
che si esamina.

Guerrieri vorrebbe che tutte le leggi
generali, o proposte che entrano a far
parte del sistema generale della legisla-
zione fossero obbligatoriamente sottoposte
al Consiglio di Stato, e alle proposte di
legge portate al parlamento vadi unito
il Rapporto o parere del Cons. di Stato.

Cortese parla pure nel senso di attribuire
una parte obbligatoria e decisiva in tutte
le proposte di legge, anche per ciò che
riguarda la compilazione

De Vincenzi teme esorbitanze delle
proposte e contrarie al sistema
parlamentare. restringerebbero in
una casta ciò che deve essere l'opera

della elettiva parte della nazione)

De Donno - Si oppone a che tutte le leggi abbiano a trasmettersi al Consiglio di Stato per parere: con ciò si diminuirebbe la responsabilità ministeriale, bensì il voto del Cons° non sia che consultivo, potendo ad ogni modo non avere grande influenza il voto di un Corpo autorevole. Oltre a ciò la cosa pubblica avrà un ritardo alla spedizione poi, poichè colla inazione il Cons. di Stato potrà paralizzare il movimento. Da tutto ciò pensa che il Consultivo il Cons. di Stato della esser facoltativo. Consente che il Cons. di Stato sia incaricato della compilazione delle Leggi

Pugliese vorrebbe impraticabile la proposta Cortese e vorrebbe fosse facoltativo anche il mandato di compilare le Leggi

Fabrizi propone che l'articolo in esame sia compilato come segue

"Il Consiglio di Stato come corpo
" consultivo oltre i casi nei quali il suo
" voto è prescritto dalla Legge darà il
" suo parere sulle questioni e sugli
" affari pei quali sia interrogato dai
" ministri del Re
" Il Consiglio di Stato compila i progetti
" di Legge che gli vengono commessi dal
" governo

Si conviene inoltre di aggiungere a questa formola anche che il Consiglio di Stato può essere consultato sui progetti

di legge già compilati.

Mosca oppone alla proposta Cortese perchè vedrebbe vincolata la iniziativa ministeriale mentre nessun vincolo lega la iniziativa parlamentare; combatte pure la proposta Guerrieri parendogli impossibile segnare la linea di demarcazione da lui ~~suggerita~~ indicata

Cortese non recede dal suo concetto, solo vi rinunzierebbe per casi di urgenza dia nuovi argomenti a prò della sua tesi, ma termina col aggiungere alla proposta Fabrizi.

Guerrieri – Avverte che la sua proposta non riguarda che la Compilazione delle leggi, insiste ad ogni modo perchè tutte le volte che è consultato il Cons. di Stato il suo rapporto si unisca al progetto di Legge

Dopo altre osservazioni la Commissione accetta la redazione proposta dal Fabrizi –

Tornata del 8 giugno

Si ingrossa a discutere l'art. ~~9~~ 8.

Art. 8

Art. 8 Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge o Decreto reale o ministeriale che ne consegue deve aver la formola – Udito il parere del Consiglio di Stato

Guerrieri propone che in tutti i casi nei quali (udire il Cons. di Stato è obbligatorio debbasi pure consultarlo) se il parere fu o non conforme alla Decisione presa poi dal ministro, vorrebbe

pure che se il Ministro non
segue il parere del Cons. d'Stato,
dovesse comunicar al Consiglio i
motivi del dissenso, e che alla fine
d'anno si facesse dal Segr. del Cons.
d'Stato rapporto al Parlamento.—
Negli altri casi i motivi d'dissenso
si comunicherebbero al Consiglio per
semplice norma

Andreucci trova questa materia appartenere
piuttosto al regolamento, ad ogni modo
augurarsi che la commissione, o Ministro
tra il parere e il Decreto si faccia
constare dalla formola che accompagna
il Decreto medesimo udito ec.

Guglianetti appoggia la proposta Guerrieri
e accenna ai casi d'urgenza avvenuti per
non aver il Ministro ottemperato al
Consiglio d'Stato

Nasi trova la questione grave. La libertà
d'azione del Ministro, e la sua responsa-
bilità sarebbero paralizzate, e allora
veramente si vorrebbe dar carattere di
politico ad un Corpo esclusivamente ammi-
nistrativo.

Guerrieri dice che la sua proposta non fa che
rendere più efficace la garanzia che la
legge prescrittiva agli amministrati e
alla cosa pubblica col rendere obbligatorio
l'udire il parere del Cons. d'Stato

Tivoli appoggia la proposta Guerrieri espri-
me l'opinione che ristretto il Consiglio
di Stato Italiano sarà meno probabile un
disaccordo tra Ministri e il Consiglio d'Stato

volendo arrendere il progresso della nostra istituzione

Andreucci osserva che il palesare il Ministro il Cons. d'Stato e d'Ministro non giovarebbe a niente, e meccanicamente avrebbe voluto rovesciare l'autorità delle cose. Il notificare al Cons. d'Stato che il Decreto fu contrario al voto è cosa d'ordine e di regolamento. Osserva la Legge che vuole sia detto il Consiglio d'Stato non credendo di più, lasciamo piena libertà, e quindi piena responsabilità al ministro.

Cortese accorda l'idea espressa già dal Andreucci proponendo che la formola fosse diversa secondo che il Decreto fu o no conforme al parere.

De Donno ricordava che il Cons. d'Stato è un corpo consultivo. Dato il suo parere ha finito il suo ufficio, e non li può esigere di più sia o no che il Ministro s'attenga al voto di quello. Opina coll'Andreucci che il comunicare i motivi di dissenso è cosa di Regolamento.

Fabrizi si accosta all'opinione del Cortese

Mosca. Colpito dalle considerazioni svolte dal Andreucci, limiterebbe a dichiarare proporre che le parti interessate possano aver copia del parere del Cons. d'Stato.

Puglianelli e Guerrieri parlano contro la proposta Mosca

Posto ai voti 1°. Se la formola da inserirsi nei decreti della esprimere la conformità al parere e viceversa

È respinta da 5 voti contro quattro

2°. Se le parti interessate potranno aver rilascio copia del parere che li riguarda

È deciso affermativamente

3°. Se potranno avere copia

È deciso negativamente

4°. Se il Governo dovrà dare notizia al Cons. d'Stato dei motivi del suo dissenso dal parere

Rej. affermativamente

N. B. Interpellato poi il Ministro resta dubbio sui due primi punti e risulta Convenienza a pensare la risposta da riservarsi al Regolamento. - Respinto poi recisamente la dichiarazione registrata al N. 4 ~~[illegible]~~.

Se si debba ammettere che il Consiglio
si debba dare notizia delle cose
occorse nel tempo tra il parere e il Decreto

Risolta negativamente.

Art. 9

"Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio
"di Stato è richiesto per legge, dovrà sentirsi
"anche necessariamente:
"1°. Sopra tutte le proposte di regolamenti
"generali di pubblica amministrazione
"2°. Sulle domande di estradizioni fatte da
"Governi esteri
"3°. Sulla esecuzione delle sentenze ecclesiastiche
"ove
"4°. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità
"nonchè i provvedimenti amministrativi sui
"quali siano esaurite o non possano proporsi
"domande di riparazione in via gerarchica.

Andreucci nota la troppa estensione data al N°
3 di questo articolo, e propone che si limiti
ai casi nei quali è richiesto un Decreto Reale
o Ministeriale, salvo chiarire in fatto se
quello non si debba (coll'altro ritenersi come
compreso nella disposizione)

De Vincenzi sul N. 4 pensa che questi Ricorsi
deve aprire la via agli arbitri.

Del resto nessuna proposta di modificazione
trovasi che si mantenga il N. 4 nei termini
che leggono = sui ricorsi fatti al Re contro
i provvedimenti amministrativi.

Tornata del 16 giugno

Art. 10.

Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione
propria pronunciando in forma di sentenza
1°. sui conflitti che insorgono tra

l'autorità amministrativa e la autorità giudiziaria devono dai giudici.
2° Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico
E sulle altre materie che dalle leggi generali del regno sono deferite al Consiglio di Stato.

N. B. della trascritta presente fu tenuta verbale di Guerrieri me assente, e ne rejetto quindi i brani cancellati di quel foglio dal Guerrieri.

De Donno oppugna che si possano deferire al Consiglio di Stato le decisioni di conflitti.
Guerrieri vorrebbe una Commissione mista Cortese vorrebbe un autorità superiore alle ordinarie giudiziarie ed amministrative; consente resto al Cons. di Stato provvisoriamente
Fabrizi e Guerrieri sono d'accordo nel volersi risolvere fin d'ora la questione. Il primo li deferirebbe alla Cassazione ma nello stato di cose propone di creare un tribunale misto di Cons. di Cassazione e di Cons. di Stato delegati ogni tre anni dal Re.
De Donno si vuole deferiti alla Cassazione
De Vincenzi non ammette la possibilità di conflitti di giurisdizione
Antonucci sta per deferirli alla Cassazione e spiega come in Francia si deferiscano al Cons.° di Stato
Pugliatti oppugna questa opinione che a suo vedere porterebbe l'anarchia nella amministrazione della giustizia
Guerrieri spiega il sistema Lombardo che invece dei Conflitti ammette alle eccezioni di incompetenza
Il presidente mette ai voti
1° Deve al Consiglio di Stato attribuirsi la giurisdizione sui conflitti che insorgono tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria
Ass. No all'unanimità = (sette voti)

2. Deve tale questione attribuirsi
ad una commissione mista di Cost. di
Stato e di Cassazione

Rig. No a maggioranza

3°. Deve attribuirsi alla Cost. di Cassazione

Si all'unanimità

4. Deve essere al fine subietto delegato una
tra le Cassazioni del Regno

Rig. No a maggioranza

Conseguenza di questa deliberazione è che
trova applicazione l'art. 10 del Reg. 1.

Convocazione del 16 giugno

La discussione è aperta sul n°. 2 [illegible] art.
10.

De Vincenti combatte: egli non ammette
la possibilità di una contestazione tra portatori
di cedole del debito pubblico e lo Stato

Mosca ammette la possibilità, e propugna la
convenienza di mantenere la disposizione.

Cortese giura la difesa. Risponde a De Vincenti, il
quale dal solo fatto di prevedere la possibilità di una
contestazione intorno al debito pubblico trae ne
vanga danno al credito, che questo timore non è
fondato

De Donno combatte la disposizione. Il Consiglio di
Stato è corpo consultivo, e non deve avere attribu-
zioni giurisdizionali

Andreucci non ci vede chiaro: Raise [illegible] motivi del
dell'articolo e ritiene che la questione della opera-
bilità materiale per conoscere la portata vera di
quella disposizione, poiché non bastino le [illegible] del D°. Com.
Fabbrini parla nel medesimo senso (Rig. [illegible] mo
contandare gli [illegible] ogni deliberazione e gli
inserzioni i Comm. Isole o Guerriero [illegible] studio
la questione).

Art. 11

"In quelli casi il Consiglio decide con decreti
" motivati e le sue decisioni sono inappellabili

Questo articolo è approvato, salvo lo studio della questione già rimandata.

art. 12 ex 13

~~Adunanze~~ Forma delle adunanze.

Il Consiglio di Stato per l'esame degli affari pei quali è richiesto il loro parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per sezioni o per Comitati.

Approvato.

art. 13

Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e in sua vece dal più anziano dei presidenti di sezione. Vi assiste il segretario generale

Approvato

art. 14

Le sezioni in cui va diviso il Consiglio di Stato sono tre

1° dell'interno – 2° di giustizia e grazia – 3° di finanza.

Giusti vorrebbe che la sezione per nella attribuzione alle sezioni delle varie materie gli aggiungesse le altre che sono proprie degli altri ministeri, cioè lavori pubblici guerra marina agricoltura e commercio e istruzione pubblica poichè pure è bene avvertire che il Consiglio di Stato sia interrogato sopra materie appartenenti a questi ministeri. In Francia effettivamente vi hanno tante sezioni speciali; ma da noi non si vuole moltiplicare il numero dei Consiglieri di Stato (oltre che la formazione dei Comitati è pure una buona specialità) giova adoperare modi che si dica che anche sulle materie attinenti agli altri ministeri il Consiglio di Stato può essere interrogato

Della Commissione

De Donno vorrebbe che la disposizione dell'art. 14 fosse posta nel regolamento

Fabbricatore inclina ad approvare la proposta Giusti, meno che pei ministeri di marina e di guerra e dei lavori pubblici per la specialità delle materie che si trattano in quelli dicasteri

2. Deve tale questione attribuirsi ad una commissione mista tra Cons. di Stato e la Cassazione

Rig. No a maggioranza

3° Deve attribuirsi alla Cort. di Cassazione

Si all'unanimità

4 Deve essere al fine suddetto delegata una tra le Cassazioni del Regno

Rig. No a maggioranza

Conseguenza di questa deliberazione è che si deliga dell'art. 10 n° 4.

Convocazione del 16 giugno

La discussione è aperta sul n°. 2 dell'art. 10.

De Vincenzi la combatte: egli non ammette la possibilità di una contestazione tra i portatori di cedole del debito pubblico e lo Stato

Mosca ammette la possibilità, e propugna la convenienza di mantenere la disposizione

Cortese giura la disputa. Risponde al Deliciani; il quale dal solo fatto di praticare la possibilità di una contestazione intorno al debito pubblico teme ne venga danno al credito, che quello timore non è fondato

De Donno combatte la disposizione. Il Consiglio di Stato è corpo consultivo, e non deve avere attribuzioni giurisdizionali.

Andreucci non si vede chiaro. Risponde ai timori del Deliciani e vitiene che la questione debba essere chiarita maturamente per conoscere la portata vera di quella disposizione; poiché non bastino luogo al D° come Fabbrini parla nel medesimo senso (dopo molto contrastare si legge) ogni deliberazione, e si mantiene il Comm. Rivoli e Guerrieri di studiare la questione).

art. 11

« In quelli casi il Consiglio decide con decreti « motivati e le sue decisioni sono inappellabili

Questo articolo è approvato, salvo lo studio della questione già rinviata.

art. 12 ~~art 13~~

~~Approvato senza osservazioni.~~

Il Consiglio di Stato per l'esame degli affari per quali è richiesto il suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per sezioni o per Comitati.

Approvato.

art. 13

Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e in sua assenza dal segretario generale

Approvato

art. 14

Le sezioni in cui va diviso il Consiglio di Stato sono tre
1° dell'interno - 2° di giustizia e grazia - 3° di finanza.

Giova sperare che la sezione, già nella attribuzione alle sezioni delle varie materie gli appartenga anche le altre che sono proprie degli altri ministeri, cioè lavori pubblici guerra, marina agricoltura e commercio e istruzione pubblica poiché può e deve accadere che il Consiglio di Stato sia interrogato sopra materie appartenenti a questi ministeri. In Francia effettivamente si hanno tante sezioni speciali; ma da noi non si vuole moltiplicarle a tanto (oltre che la formazione dei Comitati e può tener luogo di sezioni speciali) giova adottare modo che si dica che anche sulle materie attinenti agli altri ministeri il Cons° di Stato può essere interrogato

Della Commissione

Se Giunta vorrebbe che la disposizione dell'art. 14 fosse posta nel regolamento

Fabbrini inclina ad approvare la proposta di Rolli, meno che pei ministeri di marina e di guerra e dei Lavori pubblici per la specialità delle materie che si trattano in quelli dicasteri

Cortese combatte la proposta Sadrino
Andreani si associa all'opposizione
di Bellano, ma vorrebbe che nella legge fosse
determinato i casi nei quali il Consiglio sarà
chiamato in adunanza generale, ma all'osserva-
zione che tutte le proposte di leggi o di regola-
menti si discutono in adunanza generale (ob.
25) non insiste.
Andreani parla poi sulle proposte finali; e
vorrebbe che si mantenesse la divisione del
Consiglio per sezioni, ma sovra generale attribuzione
di materie
De Vincenti mantiene l'articolo quale è proposto
Fabrizi propone si dica = e aggiunta = Gli
affari spettanti dagli altri dicasteri verranno
affidati a quella delle tre sezioni, cui affine.
Mosca (riservandosi nel corso della discussione)
mantiene l'articolo quale è proposto.
E detta votazione l'art. 14 è mantenuto
respinta ogni altra modificazione, ed aggiunta.

Art. 15

Ciascuna sezione ha il suo presidente che la
convoca e la presiede ed è composta di otto consi-
glieri. Assiste alle adunanze un segretario di sezione
Detta disposizione si modifica così = Ciascuna
sezione ~~è~~ si compone di un presidente e di
otto consiglieri. Assiste alle adunanze un segre-
tario di sezione.

16

Ogni sezione può essere chiesta da quei Comitati
e per l'ordine reale sarà stabilito il numero dei
consiglieri che debbono comporli
Mantenuto quel è.

17

La distribuzione del personale dei consiglieri
nelle sezioni e nei comitati sarà fatta per
decreto reale. I referendari ed i segretari sono

" assegnati a ciascuna sezione con ordinanza
" del presidente (del Consiglio)

Dopo la proposta soppressione dei referendari si
dirà: gli assessori e i segretari sono assegnati
ecc.

Art. 18

Dal regolamento del servizio interno dovrà
determinato quali affari debbano essere trattati
dalle sezioni cui spettano, e quali in adunanza ge-
nerale: li tratterà al regolamento, se pure il mi-
nistro non chieda altrimenti, nel rimettere gli
affari al Consiglio (meglio forse dire nel
rimettere gli affari o alle sezioni o al Consiglio)

Questo articolo è mantenuto ma è trasportato
dopo il 28.

19

" a rendere valide le deliberazioni tanto nelle
" adunanze generali, quanto nelle adunanze di
" sezione è necessaria almeno la presenza della
" metà del numero dei consiglieri che compongono il
" Consiglio o la sezione

Andreani propone che le sezioni non possano
deliberare se non sono presenti sette membri almeno,
compreso il presidente, e il Consiglio se non sono
presenti almeno quindici, compreso il presidente

La proposta è approvata

20

Le deliberazioni si prendono a maggioranza
assoluta di voti

Si discute come si trova la parità dei voti ove
sia caso di una deliberazione effettiva, non di compl.
le parere.

Dopo molto contendere la commissione, meno
il voto di uno (il mio) delibera che nei casi
di parità di voti si atterrà (o meglio non si
conterà) il voto del meno anziano dei consiglieri
a meno che non sia il relatore

Si intende qui il meno anziano quello che
sarà più giovane di età.

~~Eventuale disputa~~ Domanda di ~~disapprovazione~~

N. B. Il ministro nell'adu
conferma anche oggi la commissione
propone che le sezioni non
abbiano bisogno della presenza che
almeno di 5 (si propone il
progetto ministeriale perché a
una riunione anche il presidente
concorre a fare numero, e la
metà di nove persone è
cinque. Più tardi poi dopo
la redazione definitiva dell'
art. 35 ecc

I ministri potranno intervenire per gli affari consultivi alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle Sezioni: o delegare Commissari per dare speciali informazioni sopra l'affare da trattarsi, o manifestare gli intendimenti del ministro sopra nuove leggi o regolamenti dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione

Approvato.

22

„ È in facoltà del presidente quando il Consiglio
„ sia chiamato a dar pareri sopra affari di
„ natura mista o indeterminata d'formare Com-
„ missioni apposite scegliendo nelle Sezioni i Consiglieri
„ più competenti nella materia da trattarsi.

Dopo discussione sulla qualificazione di affari di natura indeterminata, si conclude mantenendo l'articolo meno le parole = scegliendo nelle Sezioni i Consiglieri più competenti nella materia da trattarsi = come per lo meno inutili.

23

L'art. 23 è approvato colla aggiunta alla fine della Sezione e così = Le proposte di legge e di regolamento per essere state studiate e preparate nella Sezione alle quale per loro natura appartengono, o dalle Commissioni speciali (aggiunte) sono esaminate e discusse in adunanza generale.

24

„ Avuto il parere di una Sezione, il ministro
„ può sempre richiedere al presidente che l'affare
„ sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio, e
„ discusso in adunanza generale

Approvato

25

Le decisioni sulle materie di cui all'art. 10

si deliberano in adunanza generale, con le forme prescritte dal regolamento

si ammetta quello articolo se ed in quanto sarà conservato l'art. 10. e ritenuto che questo articolo non attribuisce la materia dei conflitti. (1)

(1) Qui la Commissione dovrà essere sentita

26

Le parti potranno presentare memorie scritte difensionali e produrre documenti in qualunque stadio del giudizio

27

Nella risoluzione dei conflitti il Consiglio pronuncia sulla domanda del prefetto che elevò il Conflitto, trasmessagli con tutti i documenti occorrenti secondo la Legge del Procuratore del Re presso il tribunale innanzi al quale era stata iniziata la causa o promosso l'appello.

Un referendario designato dal presidente esercitarà le funzioni di Pubblico Ministero

Sopresso ciò che si fonda sulle attribuzioni del Consiglio i conflitti. (1)

28.

Dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge cesseranno di esistere il Consiglio di Stato del già regno di Sardegna, del già Granducato di Toscana e del già Ducato di Parma, il Consiglio amministrativo di Napoli e la Commissione dei presidenti di Palermo, e saranno abolite tutte le Leggi costitutive di quelli alli dicasteri, ai quali viene a tutti gli effetti sostituito il Consiglio di Stato del regno di Italia

Da quello articolo si tolgano le parole e del già Ducato di Parma perchè il Cons. di Stato di Parma fu tolto dal Farini, e il

(1) N. B. Nelle conferenze col Ministro si parlò riconoscere la competenza non mutata all'attuale competenza del Cons.° di Stato per i conflitti fino a nuova Legge speciale. - Si ricordi

soppressa tribunale del contenzioso finora, o sarà, dalla legge abolitiva del contenzioso amm.vo, e gli atti siano posti a carico = ai quali viene a tutti gli effetti sostituito il Consiglio di Stato del regno d'Italia (1)

Art. 2g

Il Consiglio di Stato del Regno d'Italia eserita la giurisdizione propria pronunciando in prima ed ultima istanza

1° sui provvedimenti relativi alle rispettive attribuzioni delle potestà civili ed ecclesiastiche a richiesta del ministro di giustizia e grazia, e dei culti;

2° sui ricorsi di competenza e ricorsi straordinari provvisionali di pienezza generale proposti dal ministro di giustizia e grazia e dei culti.

Gli è inoltre deferita giurisdizione sopra tutte le questioni che da leggi speciali e non per anco abrogate nelle diverse provincie del regno fossero deferite a competenza dei Consigli e Consulte di Stato dei cessati governi d'Italia.

Si riserva la discussione sui N° 1 e 2 quali la Commissione avrà talora avuto cose tra le disposizioni permanenti.

Sull'ultima parte dell'art. 2g nasce il pensiero che si mantenga per la stessa ragione che all'art. 14 (num. 3) della legge sul contenzioso amministrativo si è mantenuta la giurisdizione tuttavia a corpi, Collegi di leggi speciali e diverse da quelle ora attuate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

Qualcuno propone si mantenga l'ultima parte dell'art. coll'aggiunta in quanto non sia diversamente disposto dalla Legge sul contenzioso amministrativo

(1) Converrà però vedere la portata di questa soppressione. Se la Commiss. dei progetti di Palermo (p. es.) avesse abbisogni non coperti da quelle che ora si dettano al Cons. di Stato quid iuris et facti? V. stessa ultima parte dell'art. 2g.

Cortese vorrebbe tolta quella disposizione
o ci siano leggi speciali a cui possa riferirsi
e ci siano indicate: ove vi siano e la
disposizione è inutile.

La proposta Emendamento è accettata.

Si apre la discussione sulla prima parte dell'
art. 29.

Fabrizi non ammette che qui si abbia parlato
di attribuzioni delle giurisdizioni eccezionali, si
vogliono reprimere gli abusi, si studi meglio
la materia e si formuli chiaramente il
concetto che vuol essere espresso. – Le autorità
eccezionali rispetto al Cons. di Stato non
possono essere che i Vescovi e gli Ordinari, e per
questi ci esprima
Siciliani: il Ministro di grazia e giustizia è
con esso in contrasto. Si definisca quando vi
sarà abuso.
La Commissione non vuole allungare la
discussione e delibera tenere in sospeso ogni
decisione e dare incarico al Relatore di
studiare e riferire alla Commissione

Art.° 30

"Sono applicabili alle materie designate
" nel precedente articolo le disposizioni relati-
" ve a quelle contemplate dall'art. 10; ma
" negli atti provvisionali di giurisdizione generale
" di cui al §. 2 dell'art. 29 in caso d'urgenza
" può pronunziare la sola sezione di giustizia
" e grazia.

La Commissione non conviene nell'
ammettere possibilità di urgenza tale
che imponga la seconda parte di questo
articolo, il quale del resto potrebbe esser
luogo per ~~qualche materia~~ ~~art.°~~
~~29~~ ~~modificato~~ ~~dall'art.° 10~~ sarà esaminato
insieme alla materia riservata dagli oggetti
per abuso.

36

31

" l'istruzione degli affari compresi nei §§ 1 e
" 2 dell'articolo 20, ove occorra è commessa ad
" un referendario designato dal Ministro di
" grazia e giusta e dei culti, per sostenere le
" funzioni di Pubblico Ministero, ed al quale sa-
" ranno trasmessi tutti i documenti necessari insieme
" all'atto col quale si eccita la giurisdizione
" del Consiglio.

" Sulla requisitoria del Pubblico Ministero
" il Consiglio rimuove l'ostacolo dell'atto abu-
" sivo o lo annulla secondo i casi, e rimette
" le cose nello stato precedente.

" L'ufficio delegato al referendario sarà
" affidato ad un Commissario designato dal
" Ministro di giustizia e grazia e dei culti.
" La Commissione si riserva di esaminare la
" seconda parte insieme all'esame generale
" della materia contenuta dell'art. 69

32

" Gli affari contenziosi pendenti presso i
" Discussi Collegi contemplati nell'art. 68
" e gli altri discussi che ne prossimo luogo al
" pubblicarsi della presente legge, saranno
" rimessi immediatamente al Consiglio di
" Stato del Regno d'Italia.

" Per gli affari irregolarmente di contenzioso
" amministrativo si procederà secondo le
" disposizioni della legge sopra quella materia
" approvata

Art. 33

" Un regolamento del lavoro interno

(V. art. 20 della Legge attuale 20 04. 1889. L'istruzione era sempre commessa ad un Consigliere, ora mai al Referendario incaricato dal Min.° giu.° e questo è opportuno e conviene mantenersi fin che nuova Commissione.)

accomodato alle disposizioni della presente legge sarà approvato con decreto reale

approvato, salvo le parole accomodato alle disposizioni della presente legge come inutili.

Si rigetta dalla Commissione l'esame della disposizione del N. 2 dell'articolo 10 e a maggioranza di voti si mantiene ~~nella~~ ~~esposizione~~ di ~~altra~~ la

Convocazione 18 luglio

La Commissione ascolta il ministro dell'interno e gli comunica le proposte modificazioni. - Della risposta del ministro ci da conto più avanti.

Convocazione 1 luglio

In quella convocazione la Commissione procedera alla nomina del suo relatore nella persona del Sirolin -

Il ministro dell'interno, chiamato nella Commissione

1° Accetta la proposta abolizione dei referendari

2° Accetta che i Consiglieri di Stato siano nominati dietro deliberazione del Consiglio i Magistrati come quelli della Corte dei conti

3. Accetta l'unire alla Legge la Pianta e Tabella e si impegna a quella alla Commissione

4. Non consente a deliberare alla Commissione la decisione dei conflitti,

ad ogni modo desidera che la Commissione voglia riservare la questione alla Legge sui Conflitti; secondo il concetto del ministro converrebbe sopprimere il N. 1 dell'art. 10, e mantenere le cose come stanno provvedendo a ciò l'ultimo alinea, e l'art. 29

5° Respinge che il ministro debba dar ragione o notizia al Cons. di Stato dei motivi del suo ricorso ai pareri del Consiglio di Stato

Conflitti — Davanti alla Camera dei Deputati in occasione della legge sull'abolizione del contenzioso intorno ai Conflitti — Il risultato fu che all'art. 15 venne proveduto come segue

„ Per gli effetti dell'art. 6 (che parla dei conflitti di attribuzioni) e fino ad ulteriori provvedimenti la legge del 20 novembre 1859 N.° 3780 sarà estesa a tutte quelle provincie „ del regno nelle quali non sia in vigore alcuna „ legge sui conflitti d'attribuzioni tra l'autorità „ giudiziaria e l'autorità amministrativa. —

L'art. 15 del progetto del Senato dice: Onor meglio = per la risoluzione uniforme dei conflitti tra l'autorità giudiziaria e la amministrativa la legge del 20 nov. 1859 N.° 3780 sarà estesa a tutte le provincie del Regno. =

Pier.

Progetto della Commissione

Titolo 1°.

Della Composizione del Consiglio di Stato.

art. 1° prog. min. mo M.

Art°. 1.

Il Consiglio di Stato del regno d'Italia si compone del presidente, di tre presidenti di Sezione, di ventiquattro Consiglieri, di dodici uditori, di un Segretario generale, di tre Segretari di sezione.

nuovo

Art°. 2°.

Il Presidente del Consiglio di Stato i presidenti di Sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto reale, proposto dal Ministro dell'Interno dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

art. 3. prog. min.

Art°. 3.

I presidenti ed i consiglieri non possono essere rimossi nè sospesi dall'ufficio altrimenti che dal Re, con Decreto motivato e personale, udito il Consiglio dei Ministri.

Art.° 4.°

Gli uditori sono nominati per Da
creto Reale, e sopra proposta del Minis
tro dell'Interno, in seguito a concorso pe
esame sostenuto nelle forme prescritte
dal Regolamento

Non è ammesso al concorso chi non
abbia conseguita la laurea in leggi in
una delle Università del Regno.

L'ufficio degli Uditori è gratuito,
cesso di pieno diritto allo spirare del q
to anno della loro nomina)

Il Segretario generale, di Segretar
di Sezione sono nominati per Decreto
Reale proposto dal Ministro dell'Inter

Art.° 5.°

Gli uditori assistono i Consiglieri
di Stato nella istruzione degl'affari
di cui debbono far relazione

Intervengono alle adunanze gener
del Consiglio e alle adunanze delle Se
zioni alle quali sono addetti, ma non
prendono parte alla discussione

Titolo II.°

Delle attribuzioni del Consiglio di Stat

Art.° 6.°

Il Consiglio di Stato come corpo

art. 7 min.

consultivo:

1°. Da il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge;

2°. Da parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura per i quali sia interrogato dai Ministri del Re;

3°. Compila i progetti di legge ed i Regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

min.

Art° 7°

Come l'art°. 8 del progetto ministeriale

Art°. 8:

art. 9 min. mod.

Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi necessariamente:

1°. Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione

2°. Sulle domande di estradizione fatte da governi stranieri

3°. Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura, e nelle quali si richieggia un Decreto Reale;

4°. Sui ricorsi fatti al Re contro i provvedimenti amministrativi sui quali siano esauriti o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

art° 9°

art.i 10 [illegible] art. 11 e 29 - minimi riuniti in un solo con modificazioni

Art.° 9.°

Il Consiglio di Stato esercita giu[risdizione] risdizione propria pronunziando in p[rima] ma ed ultima istanza, con decreti motiv[ati] lo sulle controversie fra lo Stato ed i Suoi creditori riguardanti l'interpre[tazione] tazione dei contratti di prestito pubbli[co] delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico

2.° Sui ricorsi per abuso contro atti di autorità ecclesiastica sui sequestri [temporalità] temporalità e sugli altri provvedimenti che per ragione di ordine pubblico fossero provocati dal Ministro di grazia giustizia e culti.

3.° Sulle altre materie che dalle leggi generali del Regno sono deferite al Consiglio di Stato e sopra tutte le questioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del Regno fossero di competenza dei Consigli e delle consulte di Stato che cesseranno di esistere al pubblicarsi della presente legge, a ciò in quanto non sia diversamente disposto nella legge sul contenzioso amministrativo

Art.° 10.°

Si questi casi ecc: come all'art.° 11 del progetto ministeriale

Titolo III°.

Del modo di procedere nella trattazione degli affari

Art° 10.

(12° progetto ministeriale)

Art° 11°

(13° progetto ministeriale)

Art° 12°

(14° progetto ministeriale)

Art° 13°

art 15 min. mod.

Ciascuna Sezione si compone di un presidente e di otto Consiglieri.

Assiste alle adunanze un Segretario di Sezione.

Art° 14°

(16 progetto ministeriale)

Art° 15°

17 min. mod.

La distribuzione del personale dei consiglieri nelle Sezioni e nei Comitati sarà fatta per Decreto Reale

Gli Uditori di Segretari sono assegnati a ciascuna Sezione con ordinanza del presidente

cal. 19 magg. mott

Art° 16.

Le Deliberazioni delle adunanze generali non sono valide se non sono presenti almeno quindici Consiglieri di Stato, compreso il Presidente, e a render valide le Deliberazioni delle adunanze delle Sezioni è necessaria la presenza di sette di suoi membri compreso il Presidente.

cal. 20 mott.

Art° 17.

Le Deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Nelle materie che non sono meramente consultive in caso di parità di voti sarà rinnovata la votazione astenendosi il Consigliere meno anziano che non sia il relatore.

Art° 18°

(21 del progetto ministeriale)

22 min. mott.

Art° 19.

È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar pareri sopra affari di natura mista o indeterminata di formare Commissioni speciali, scegliendo nelle Sezioni i Consiglieri che giudicherà più idonei al caso.

art° 21

Art.° 20

(n.° 18 del progetto ministeriale)

23 min. con aggiunta

Art.° 21:

Le proposte di legge e di regolamenti dopo essere state addiate e preparate nella sezione alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono ammesse e discusse in adunanza generale

Art.° 22:

(24. del progetto ministeriale)

Art.° 23

(art.° 25. del progetto ministeriale

Art.° 24:

(26. del progetto ministeriale)

Art.° 25:

Art. 31 mod.

L'istruzione degli affari compresi nel §.° 2.° dell'art.° 10 è commessa, ove occorra dal Presidente del Consiglio ad un Consigliere di Stato

Le funzioni di Ministero pubblico saranno sostenute da un Commissario specialmente nominato dal Ministro di Giustizia e grazia e dei Culti

(3

Sulla requisitoria del M.o Pubblico il Consiglio di Stato, letti i mem[orie] di fogli che siano state prodotte [dal] ricorrente in adempimento [delle] formalità del Regolamento, rimuove [ogni] ostacolo dell'atto abusivo o lo annulla, [quando] i casi e rimette le cose nello stato [primiero] delle parti e dà i provvedimenti [necessari] all'esecuzione della sua decisione

Titolo 4.°

Disposizioni transitorie

28 mia rettif.

Art.° 26

Dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge cesseranno di funzionare i Consigli di Stato del già Regno di Sardegna, del già granducato di Toscana, il Consiglio amministrativo di Napoli e la Commissione dei presidiali di Palermo

Art.° 27.

(32 del progetto ministeriale)

Art.° 28.

Un regolamento di servizio interno sarà approvato con decreto Reale

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

ERRATA-CORRIGE

Nel testo del progetto della Commissione sulla legge del Consiglio di Stato, stampato negli atti del Parlamento, sono occorsi i seguenti errori:

All'articolo 9, numero 3, in vece delle parole: *fossero di competenza dei Consigli*; si legga: *fossero dichiarate di competenza dei Consigli.*

All'articolo 23 in vece delle parole: *di cui all'articolo* 10; si legga: *di cui all'articolo* 9.

All'articolo 25 in vece delle parole: *affari compresi nel* § 2° *dell'articolo* 10; si legga: *affari compresi nel* § 2° *dell'articolo* 9.

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

FABRIZI GIOVANNI, DE VINCENZI, CORTESE, GUERRIERI, PIROLI, DE DONNO, ANDREUCCI, MOSCA, GUGLIANETTI

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno

nella tornata del 18 *aprile* 1864.

Instituzione del Consiglio di Stato del Regno d'Italia.

Tornata del 15 dicembre 1864.

SIGNORI! — Questo progetto di legge, presentato dal ministro dell'interno come esplicazione logica dei principii fondamentali del nuovo ordinamento del regno già posti nella legge comunale e provinciale e in quella del contenzioso amministrativo, riproduce sostanzialmente la legge sul Consiglio di Stato del 30 ottobre 1859, meno la parte che riguarda il contenzioso amministrativo, ed ha per oggetto di soddisfare alle esigenze della nostra unificazione legislativa ed amministrativa coll'istituire il *Consiglio di Stato del regno d'Italia* facendo cessare, là dove ancora esistono e sotto qualsiasi nome, i Consigli degli antichi Stati italiani.

In presenza pertanto di questa proposta era natural cosa che l'opinione avversa all'Istituzione del Consiglio di Stato o perchè considerata incompatibile coi principii fondamentali della monarchia rappresentativa, o perchè giudicata non necessaria, se non forse superflua, specialmente dopo l'abolizione della speciale giurisdizione del contenzioso amministrativo, trovasse negli uffizi della Camera i suoi propugnatori.

La vostra Commissione ha dovuto perciò occuparsi innanzi tutto di esaminare se il principio stesso della proposta legge si dovesse o no accettare.

E quanto ai timori, evocati, che il Consiglio di Stato possa essere in opposizione coi principii della monarchia costituzionale, diminuire la responsabilità ministeriale, offendere le prerogative parlamentari, la risposta è molto semplice. Il Consiglio di Stato sarà quale la legge lo avrà costituito; la legge determinerà la natura ed i confini delle sue attribuzioni nei rapporti coi poteri dello Stato. In effetto, non è sopra un concetto astratto, o traendo argomento di confronto da paesi posti in condizioni politiche diverse dalle nostre, che si può fare assegnamento per decidere se quelle apprensioni abbiano fondamento. Certamente ricorrendo alla storia di questa Istituzione, senza tener conto delle fondamentali differenze nell'ordinamento politico dei vari paesi, si potrebbero raccogliere esempi a dimostrare come un Consiglio di Stato potrebbe divenire preponderante a scapito dei poteri parlamentari, e trovarsi in opposizione col principio della responsabilità ministeriale; così, fermandoci a tempi non lontani, il Consiglio di Stato del regno subalpino ebbe, prima del 1848, autorità moderatrice del potere ministeriale; la Costituzione francese del 1848 e la legge 8 marzo 1849 fecero del Consiglio di Stato un vero corpo politico incaricato di sorvegliare l'amministrazione; ma ~~sedremmo~~ pure che, spogliato il Consiglio di Stato di qualunque carattere politico, ristrette le sue attribuzioni essenziali ad uffizio meramente consultivo, che lascia intera la responsabilità ministeriale anche quando co' suoi pareri chiama l'amministrazione a dare soddisfazione ad interessi che si giudichino lesi da provvedimenti amministrativi, il Consiglio di Stato ha potuto esistere negli Stati retti a monarchia costituzionale, ed esercitare una efficace cooperazione al buon andamento dell'amministrazione pubblica senza attenuare menomamente la responsabilità ministeriale od offendere le prerogative parlamentari; che anzi essendosi mosso in Francia il dubbio sulla *legalità* del Consiglio di Stato, perchè la Costituzione del 1814 non ne faceva cenno, fu da autorevoli pubblicisti professato che, ben lontano dall'essere incompatibile coi poteri costituiti e col principio della responsabilità ministeriale, la natura stessa delle cose avrebbe portato la necessità di crearlo, se già non avesse esistito.

Eliminata pertanto la quistione di costituzionalità, la quale del resto anche negli uffizi della Camera era stata risoluta nel medesimo senso alla quasi unanimità, la Commissione riconosceva che non avevano maggior fondamento le obbiezioni mosse contro l'Istituzione del Consiglio di Stato nei rispetti della sua utilità.

La relazione che accompagna il progetto ministeriale discorre ampiamente le ragioni che valgono a dimostrare l'importanza di mantenere il Consiglio di Stato come uno dei cardini della pubblica amministrazione, e in vista delle quali, tutto che alcuno dei vostri commissari non assentisse nell'attribuire a questa Istituzione un carattere di assoluta e permanente necessità, la Commissione veniva unanime nella deliberazione di proporvi l'accettazione del progetto di legge. In effetto, prescindendo dal rilevare che al Consiglio di Stato saranno deferite speciali attribuzioni giurisdizionali che, per avventura, non si potrebbero delegare opportunamente ad altra magistratura, è manifesto che il Consiglio di Stato, composto di uomini autorevoli per scienza e ricchi di quella esperienza che è tanto difficile a conseguirsi nell'amministrazione pubblica per la grande varietà e mobilità delle leggi e per la moltiplicità degli aspetti sotto i quali si presentano le quistioni amministrative, sarà il depositario dei principii e delle tradizioni amministrative, e anche nei limiti di una cooperazione meramente consultiva nella preparazione delle leggi e dei regolamenti, e nella risoluzione delle più gravi quistioni di natura e di appartenenza esclusivamente amministrativa, sarà l'ausiliario del Governo e contribuirà efficacemente a mantenere l'armonia nelle leggi e nei regolamenti, l'uniformità e l'ordine nell'amministrazione.

E senza scemare l'importanza di quest'istituzione nelle condizioni normali della pubblica amministrazione, non è chi non vegga di quanta utilità sia per essere durante il periodo transitorio, ma certamente non breve in cui dovrà compiersi la nostra unificazione legislativa e amministrativa ed il generale e definitivo assetto della pubblica amministrazione. Ricomposto il Consiglio di Stato ad istituzione nazionale raccoglierà nel suo seno elementi tratti dalle varie parti d'Italia, e ne sarà quindi agevolata la risoluzione di molte quistioni che per lungo tempo ancora troveranno radice nelle leggi e negli ordinamenti già vigenti negli antichi Stati d'Italia; e, ciò che più importa, contri-

buirà viemaggiormente, sempre nei limiti dell'azione ~~devoluto al Consiglio di Stato,~~ a imprimere alle nostre leggi ed agli ordinamenti amministrativi lo spirito e il carattere nazionale.

Ammessa pertanto in massima l'adozione della proposta legge, la Commissione si occupava innanzi tutto della composizione del Consiglio di Stato.

~~Il proposto~~ aumento di due consiglieri e di un presidente di sezione, in confronto al personale del Consiglio di Stato del già regno di Sardegna, parve alla vostra Commissione da adottarsi non ostante l'abolizione della speciale giurisdizione del contenzioso amministrativo, poichè non è dubbio che, estesa a tutto il regno l'azione del Consiglio di Stato, la copia degli affari non sia per aumentarsi nella stessa ragione.

Rispetto alla nomina dei consiglieri di Stato la Commissione ha discusso se non convenisse limitare al potere esecutivo la facoltà della scelta designando le categorie da cui dovessero essere tratti, o prestabilendo norme speciali da osservarsi nella loro nomina; ma ha giudicato che sarà provveduto sufficientemente a garantire la bontà della scelta, che non dovrebbe essere mai determinata che da considerazioni di generale interesse, col ripetere pei consiglieri di Stato ciò che fu già stabilito pei consiglieri della Corte dei conti, cioè, che la loro nomina debba proporsi dal ministro dell'interno, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. E in questo senso si è compilato l'articolo 2 del progetto della Commissione.

Un mutamento ~~notevole~~ proposto dalla Commissione al progetto ministeriale è la soppressione dell'ufficio dei referendari.

Tolta al Consiglio di Stato la cognizione del contenzioso amministrativo, l'ufficio dei referendari è ristretto, nel progetto ministeriale, all'istruzione e relazione degli affari che *siano loro commessi* dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, (non essendosi loro mantenuto il diritto di voto negli affari di cui sono relatori), ed a sostenere le parti d'istruttori e di Ministero pubblico nei *Ricorsi per abuso* e di Ministero pubblico nelle cause sui conflitti di attribuzioni. Ora la maggioranza della vostra Commissione non vede ragione di attribuire al presidente del Consiglio o ai presidenti di sezione la facoltà di dispensare i consiglieri dall'ufficio d'istruire e riferire alcuni affari, la necessità in cui i consiglieri

possono trovarsi talvolta di incumbere a lunghe indagini (nelle quali per altro potranno essere coadiuvati dagli uditori che vi proponiamo di aggiungere al Consiglio di Stato) non è sembrato motivo sufficiente a far conservare l'ufficio dei referendari che nel proposto ordinamento del Consiglio di Stato non avrebbe alcun'altra ragione di essere, poichè le funzioni di Ministero pubblico nei rari casi di ricorsi per abuso, si potranno più opportunamente deferire ad un commissario speciale designato all'uopo dal ministro di giustizia e grazia e dei culti; e altrettanto dovrebbe statuirsi pei giudizi, forse ancor più rari, sui conflitti ove fosse deciso che debbano delegarsi alla cognizione del Consiglio di Stato, contro la proposta della Commissione vostra, di cui più innanzi.

Per contro la Commissione, anche pel voto di diversi uffizi vi propone che col titolo di uditori, siano aggregati al Consiglio di Stato degli ausiliari giovani intelligenti e laboriosi i quali, assistendo i consiglieri di Stato nella preparazione ed istruzione degli affari, intervenendo alle discussioni nelle sezioni e nelle adunanze generali, si formeranno alla scuola della dottrina e dell'esperienza di quell' autorevole Consesso, allo spirito di severa osservanza dei principii di pubblica ammnistrazione, e formeranno il vivaio di abili amministratori.

L'ufficio degli uditori non sarà retribito e come stadio di prova verrà limitato a cinque anni, dopo i quali cesserà di pien diritto.

Gli uditori saranno nominati per decreto regio in seguito a concorso, al quale non potrà essere ammesso chi non abbia conseguito la laurea in leggi. In apposito regolamento si stabiliranno le condizioni e le norme per l'esame di concorso.

Il numero degli uditori è fissato a dodici, e per cura del presidente del Consiglio verranno assegnati alle varie sezioni del Consiglio stesso.

Passando alle attribuzioni del Consiglio di Stato, le quali giusta la loro natura, e senza che abbisogni farne espressa enunciazione nella legge, si distinguono in consultive e giurisdizionali, la Commissione ha giudicato che alle prime debbasi aggiungere espressamente l'ufficio di compilare le leggi e i regolamenti che siano commessi al Consiglio di Stato dal Governo. Nessuno ignora che fermati i principii generali sui quali deve essere condotta una legge, rimane l'ardua

parte della sua compilazione, ~~e come~~ lo svolgimento legislativo delle conseguenze dei principii di una legge richiede nel compilatore e dottrina ed esperienza onde la legge medesima risulti in tutte le sue parti omogenea, e sia in armonia colle ~~leggi colle quali può avere~~ altre leggi aventi con essa qualche attinenza.

Nè meno importante è la compilazione dei regolamenti; che anzi quanto maggiore sarà la parte che ~~su~~ che nella loro compilazione sarà fatta al Consiglio di Stato, tanto minore sarà il pericolo che trascendendo i propri termini i regolamenti invadano il campo legislativo, alterino il senso e l'economia della legge e ne rendano più difficile l'intelligenza e l'osservanza.

Preoccupata la vostra Commissione di rendere sempre più efficace quella morale garanzia di buona amministrazione che la legge intende precostituire col rendere necessario in ~~alcuni~~ casi determinati il parere del Consiglio di Stato, ha discusso se fosse opportuno il prescrivere che ogniqualvolta il parere del Consiglio di Stato è ~~necessario~~ per legge il decreto reale o ministeriale che lo segue debba esprimere se il parere del Consiglio fu ad esso conforme o contrario; egualmente fu fatta la proposta che alla fine di ogni anno, e a cura del presidente del Consiglio di Stato si dovesse far rapporto al Parlmento di tutti i casi in cui i decreti regi o ministeriali furono contrari al relativo parere del Consiglio di Stato; e finalmente fu posto a partito se ad ogni modo si dovesse porre obbligo al Ministero, nei casi di decreti emanati contro il parere del Consiglio di Stato, il comunicare a quest'ultimo i motivi del dissenso.

Ma la maggioranza della Commissione non accettava le due prime proposte perchè, a parte il considerare che il decreto regio o ministeriale sarebbe in certo modo esautorato quando si presentasse con in fronte la previa disapprovazione del Consiglio di Stato, è certo che si verrebbe a restringere moralmente quella piena libertà d'azione nei ministri, senza della quale non può esservi piena risponsabilità. D'altra parte si considerava che il Consiglio di Stato, come corpo consulente, è l'ausiliario del Governo, e sarebbe snaturata l'indole delle sue attribuzioni e lo scopo della sua istituzione quantunque volte i pareri del Consiglio di Stato assumessero, anche indirettamente, forza obbligatoria pei ministri, e valer potessero in via normale e per forza stessa di legge di fondamento a dis-

cussioni e a deliberazione per parte del Parlamento. Nè potrebbe argomentarsi a favore della proposta, ~~che al Parlamento si dovesse ogni anno dare notizia dei casi in cui i decreti furono contrari ai pareri del Consiglio di Stato,~~ da ciò che per legge è prescritto in ordine alla Camera dei conti per la registrazione con riserva degli atti e decreti, nelle disposizioni degli articoli 13, 14, 17 e 18 della legge 14 agosto 1862, poichè la Corte dei conti, mediante il *visto* e la registrazione dei decreti e degli atti che le vengono presentati, esercita un vero controllo sul Governo, ed anzi appunto questo speciale carattere delle attribuzioni della Corte dei Conti, essenzialmente diverse da quelle del Consiglio di Stato, era un nuovo argomento che persuadeva la vostra Commissione a non ammettere rispetto ai pareri del Consiglio di Stato ciò che è statuito per le registrazioni con riserva della Corte dei Conti.

Per ultimo riconosceva la Commissione l'utilità che dal Ministero si comunicassero al Consiglio di Stato i motivi che lo hanno determinato ad allontanarsi dal suo parere, ma vedeva in questo provvedimento una misura tutta interna da ~~ricercarsi al~~ regolamento e destinata esclusivamente a conservare le tradizioni e gli esempi d'amministrazione per norma opportuna ai casi avvenire.

Tra le attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato il progetto ministeriale poneva la risoluzione dei conflitti tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, ~~che sarebbero~~ denunziati dai prefetti che li avrebbero elevati davanti ai tribunali, innanzi ai quali fossero iniziate le cause o promossi gli appelli. (Articoli 10, n° 1 e 27 del progetto ministeriale.)

La Camera ben sa che nella discussione della legge sul contenzioso amministrativo nacque dissenso intorno al doversi o no fin d'allora decidere definitivamente a quale magistrato dovesse delegarsi la cognizione dei conflitti, a parte la questione sulla natura e il carattere proprio che verrebbero ad assumere i conflitti di attribuzioni dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo.

La Camera riservò la questione, e statuì che fino ad ulteriori provvedimenti la legge 20 novembre 1859, n° 3780, sarebbe estesa a quelle provincie del regno, nelle quali non sia in vigore alcuna legge sui conflitti d'attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa.

Ora, ed a fronte della proposta ministeriale che risolverebbe fin d'ora la questione, la Commissione ha dovuto discutere se al Consiglio di Stato o ad altro corpo o collegio debba attribuirsi questa giurisdizione: e sebbene il Consiglio di Stato sia costituito in condizioni sufficienti di indipendenza ~~e quasi di inamovibilità~~, nondimeno, guardando alle sue attribuzioni normali e ai suoi rapporti diretti coll'amministrazione, la maggioranza della Commissione ha giudicato che non si potesse deferirgli la cognizione dei conflitti senza pericolo di distruggere e rendere vana l'abolizione della giurisdizione speciale del contenzioso amministrativo, essendo evidente che, ove si ammetta che, promossa una causa davanti ai tribunali ordinari contro l'amministrazione sia in facoltà dei prefetti di elevare il conflitto per renderne giudice il Consiglio di Stato, sarebbe ridonato a questo Consesso una parte e principalissima di quei poteri che coll'abolizione del contenzioso si vollero restituire all'ordinaria giurisdizione, con questo inconveniente di più che la risoluzione del merito di molte contestazioni correrebbe l'eventualità di essere sottratta anche alle garanzie che in certa misura, pur secondo l'opinione dei propugnatori della sua abolizione, presentava la speciale giurisdizione del contenzioso amministrativo.

E d'altra parte la Commissione vostra considerava che i conflitti di attribuzioni implicano sempre una questione di giurisdizione e di competenza, e come ogni giurisdizione viene dalla legge, non era dubbio per la maggioranza della Commissione vostra che la risoluzione dei conflitti dovesse appartenere a quel supremo ordine che ha il mandato di mantenere salva e inviolata la legge, cioè alla Corte di cassazione, e fino a che non sia unificata la legislazione, a quella tra le Corti di cassazione oggi esistenti, nella cui giurisdizione sarà elevato il conflitto.

Quindi la disposizione dell'articolo del progetto della Commissione reso necessario da ciò che colla generale disposizione dell'articolo 26 (28 del progetto ministeriale) questa materia, quanto al magistrato a cui viene delegata, resterebbe in alcune provincie senza provvedimento.

Tra le attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato si ha la decisione dei *Ricorsi per abuso*, cioè delle denuncie di eccesso di potere nei rapporti rispettivi delle podestà civili ed ecclesiastiche.

Il progetto ministeriale ripropone in sostanza le disposizioni oggi registrate agli articoli 19, 20 e 21 della legge sul Consiglio di Stato del 30 ottobre 1859, ma le colloca tra le disposizioni transitorie nell'aspettazione che *ordinate secondo i nuovi principii astrattamente già da noi proclamati le relazioni tra la Chiesa e lo Stato, possa sparire dalla legislazione del regno d'Italia questo resto delle antiche istituzioni.*

E ~~in effetto~~, non può negarsi che il *ricorso per abuso* (nato già dal conflitto tra la giurisdizione civile ed ecclesiastica, e che ha cambiato natura e scopo col cessare ogni giurisdizione del potere ecclesiastico nelle materie che non sono meramente spirituali), presenta uno stato anormale nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, ed è a sperare che il tempo venga a dar ragione a chi crede (e avvalora la opinione sua coll'esempio della Svizzera del Belgio e dell'America) che l'attuazione del principio *libera Chiesa in libero Stato*, porterà l'abolizione di questo provvedimento eccezionale, e l'applicazione del diritto comune per tutti, e contro tutti.

Intanto, consentendo la Commissione col ministro proponente che non convenga per ora innovare in questa parte la legislazione esistente, ha posto nella loro sede le relative disposizioni (che mal si direbbero transitorie nel senso tecnico), senza che ciò possa essere indizio di minor fiducia per parte ~~sua~~ che in tempo non lontano vengano stabilirsi quei rapporti normali tra la Chiesa e lo Stato che sono nei voti di tutti.

Se non che la Commissione ha giudicato di portare alle accennate disposizioni due modificazioni.

Le espressioni *provvedimenti relativi alle attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche* parvero alla maggioranza della Commissione non indicare abbastanza la specialità e l'indole dei fatti che potevano provocare i provvedimenti, e come nella ~~giurisprudenza~~ amministrativa la formola *Ricorso per abuso* ha già ricevuto un significato concreto e comprensivo ~~più~~ particolarmente di tutti i fatti pei quali l'autorità ecclesiastica, uscendo dalle proprie attribuzioni, o contravvenendo alle leggi ed ai regolamenti dello Stato, senza incorrere una espressa sanzione penale, offende le prerogative della podestà civile; così adottando quella formola modificava congruamente la proposta ministeriale.

Coerentemente poi alla soppressione dell'ufficio dei referendari la Commissione determinava che le parti

di Ministero pubblico, nei giudizi sui ricorsi per abuso, saranno sostenute da un commissario speciale designato dal ministro di giustizia e grazia e dei culti, e che la istruzione del ricorso, ove abbisogni, sarà delegata ad un consigliere di Stato essendo più conforme a ragione, e alle norme elementari dei procedimenti che l'ufficio dell'istruttore sia disgiunto dall'ufficio di chi deve sostenere le parti di accusatore.

Per ultimo a togliere ogni dubbio, e in omaggio ad un principio di ragion naturale, la Commissione ha creduto che si dovesse espressamente sancire il diritto di difesa anche in questi giudizi, e ciò nell'interesse medesimo dello Stato che non può volere se non la giustizia, anche allora che la natura speciale della repressione e le conseguenze della dichiarazione di abuso, più che in sentenza di condanna, si risolvono in atti di alta censura.

Data ragione delle principali modificazioni che la Commissione è di parere si debbano fare al progetto ministeriale, non vi intratterremo, o signori, ad esporvi particolarmente i motivi di quei cambiamenti che appariscono senz'altro dal confronto delle disposizioni, nè della soppressione di alcune ~~disposizioni~~ giudicate o superflue o di regolamento, nè finalmente di quelli che senza alterare la legge parvero accordarsi meglio alla generale economia della medesima.

E senza più vi proponiamo che vogliate approvare la legge colle modificazioni quali risultano definitivamente concretate nel progetto che abbiamo l'onore di presentarvi.

PIROLI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

TITOLO I.

Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 1.

Il Consiglio di Stato del regno d'Italia si compone del presidente, di tre presidenti di sezione, di ventiquattro consiglieri, di sei referendari, di un segretario generale, di tre segretari di sezione.

Art. 2.

La precedenza fra i consiglieri è stabilita dall'anzianità di nomina, e, ove questa sia eguale, dal grado che ciascuno di essi aveva prima della nomina a consigliere di Stato.

Art. 3.

I presidenti ed i consiglieri non possono essere rimossi nè sospesi dall'ufficio altrimenti che dal Re con decreto personale motivato, udito il Consiglio dei ministri.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 1.

Il Consiglio di Stato del regno d'Italia si compone del presidente, di tre presidenti di sezione, di ventiquattro consiglieri, di dodici uditori, di un segretario generale e di tre segretari di sezione.

Art. 2.

Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal ministro dell'interno dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Soppresso.

Art. 3.

Identico al qui contro.

Art. 4.

Gli uditori sono nominati per **decreto reale** e sopra proposta del ministro dell'interno, in **seguito a con**corso per esame sostenuto nelle forme prescritte **dal** regolamento.

Non è ammesso al concorso chi non abbia conseguita la laurea in leggi in una delle Università del regno.

L'ufficio degli uditori è gratuito, e cessa di pien diritto allo spirare del quinto anno dalla loro nomina.

Il segretario generale ed i segretari di sezione sono nominati per decreto reale proposto dal ministro dell'interno.

Art. 5.

Gli uditori assistono i consiglieri di Stato nella istruzione degli affari di cui i consiglieri stessi debbono fare relazione.

Art. 4.

I referendari istruiscono gli affari che loro sono commessi dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla sezione.

Art. 5.

La direzione del personale e del servizio interno, non che la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.

TITOLO II.

Delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Art. 6.

Le attribuzioni del Consiglio di Stato sono consultive e giurisdizionali.

Art. 7.

Il Consiglio di Stato, come corpo consultivo, dà il suo parere:

1° In tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge;

2° Sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai ministri del Re.

Art. 8.

Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formola: *Udito il parere del Consiglio di Stato.*

Art. 9.

Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge dovrà richiedersi necessariamente:

1° Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

2° Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri;

3° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche d'ogni natura;

Intervengono alle adunanze generali del Consiglio e alle adunanze delle sezioni alle quali sono addetti, ma non prendono parte alla discussione.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

TITOLO II.

Delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Art. 6.

Il Consiglio di Stato come corpo consultivo:

1° Dà il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge;

2° Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai ministri del Re;

3° Compila i progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Art. 7.

Identico al qui contro.

Art. 8.

Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi necessariamente:

1° Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

2° Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri;

3° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche

4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Art. 10.

Il Consiglio esercita giurisdizione propria, pronunziando in prima ed ultima istanza:

1° Sui conflitti che insorgono tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria denunziati dai prefetti;

2° Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico.

E sulle altre materie che dalle leggi generali del regno sono deferite al Consiglio di Stato.

Art. 11.

In questi casi il Consiglio decide con decreti motivati, e le sue decisioni sono inappellabili.

TITOLO III.

Del modo di procedere nella trattativa degli affari.

Art. 12.

Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto del suo parere, delibera in adunanza generale di tutti suoi componenti, o diviso per sezioni o per Comitati.

Art. 13.

Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio, e vi assiste il segretario generale.

Art. 14.

Le sezioni in cui va diviso il Consiglio di Stato sono tre:

di ogni natura, nelle quali si richiegga un decreto reale;

4° Sui ricorsi fatti al Re contro i provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Art. 9.

Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando in prima ed ultima istanza, con decreti motivati:

1° Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico;

2° Sui ricorsi per abuso contro atti di autorità ecclesiastiche; sui sequestri di temporalità e sugli altri provvedimenti che per ragione di ordine pubblico fossero provocati dal ministro di giustizia e grazia e dei culti;

3° Sulle altre materie che dalle leggi generali del regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte le quistioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato, che cesseranno di esistere al pubblicarsi della presente legge, e ciò in quanto non sia diversamente disposto nella legge sul contenzioso amministrativo.

Compreso nell'articolo 10.

TITOLO III.

Del modo di procedere nella trattazione degli affari.

Art. 10.

Identico al qui contro.

Art. 11.

Identico al qui contro.

Art. 12.

Identico al qui contro.

1° Dell'interno;
2° Di giustizia e grazia e culti;
3° Di finanze.

Art. 15.

Ciascuna sezione ha il suo presidente che la convoca e la presiede, ed è composta di otto consiglieri. Assiste alle adunanze un segretario di sezione.

Art. 16.

Ogni sezione può esser divisa in più comitati, e per decreto reale sarà stabilito il numero dei consiglieri che debbono comporli.

Art. 17.

La distribuzione del personale dei consiglieri nelle sezioni e nei Comitati sarà fatta per decreto reale. I referendari ed i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente.

Art. 18.

Dal regolamento del servizio interno sarà determinato quali affari debbono essere trattati dalle sezioni cui spettano, e quali in adunanza generale: si starà al regolamento, se pure il ministro non chieda altrimenti, nel rimettere l'affare al Consiglio.

Art. 19.

A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria almeno la presenza della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Art. 20.

Le deliberazioni si prendono a maggiorità assoluta di voti.

Art. 21.

I ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sopra l'affare da trattarsi, o manifestare gl'intendimenti del ministro sopra nuove leggi e regolamenti dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Art. 13.

Ciascuna sezione si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Assiste alle adunanze un segretario di sezione.

Art. 14.

Identico al qui contro.

Art. 15.

La distribuzione del personale dei consiglieri nelle sezioni e nei comitati sarà fatta per decreto reale.

Gli uditori ed i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente.

All'articolo 20 del progetto della Commissione. K / A

Art. 16.

Le deliberazioni delle adunanze generali non sono valide se non sono presenti almeno quindici consiglieri di Stato, compreso il presidente, e a render valide le deliberazioni delle adunanze delle sezioni è necessaria la presenza di sette de' suoi membri, compreso il presidente.

Art. 17.

Identico al qui contro.

Art. 18.

Identico al qui contro.

Art. 22.

È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar pareri sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni apposite, scegliendo nelle sezioni i consiglieri più competenti nella materia da trattarsi.

Art. 23.

Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione alla quale per loro natura appartengono, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 24.

Avuto il parere di una sezione, il ministro può sempre richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intiero Consiglio e discusso in adunanza generale.

Art. 25.

Le decisioni sulle materie, di cui all'articolo 10, s deliberano in adunanza generale, con le forme prescritte dal regolamento interno.

Art. 26.

Le parti potranno presentare memorie scritte difensionali, e produrre documenti in qualunque stadio del giudizio.

Art. 19.

È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar pareri sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendo nelle sezioni i consiglieri che giudicherà più idonei al caso.

Art. 20.

Dal regolamento del servizio interno sarà determinato quali affari debbano esser trattati dalle sezioni cui spettano, e quali in adunanza generale: si starà al regolamento, se pure il ministro non chieda altrimenti, nel rimettere l'affare al Consiglio.

Art. 21.

Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 22.

Identico al qui contro.

Art. 23.

Identico al qui contro.

Art. 24.

Identico al qui contro.

Art. 25.

L'istruzione degli affari compresi nel § 2 dell'articolo 19 è commessa, ove occorra, dal presidente del Consiglio ad un consigliere di Stato.

Le funzioni di Ministero Pubblico saranno sostenute da un commissario specialmente nominato dal ministro di grazia, giustizia e culti.

Sulla requisitoria del Ministero Pubblico il Consiglio di Stato, lette le memorie difensive che siano state prodotte a termini del regolamento, rimuove l'ostacolo de l'atto abusivo o lo annulla, secondo i casi, e rimette le cose nello stato precedente e dà i provvedimenti necessari alla esecuzione della sua decisione.

Art. 27.

Nella risoluzione dei conflitti il Consiglio pronunzia sulla domanda del prefetto che eccitò il conflitto, trasmessogli con tutti i documenti occorrenti secondo la legge, dal procuratore del Re presso il tribunale innanzi al quale era stata iniziata la causa o promosso l'appello.

Un referendario designato dal presidente eserciterà le funzioni di Pubblico Ministero.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

Dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge cesseranno di esistere i Consigli di Stato del già regno di Sardegna, del già granducato di Toscana e del già ducato di Parma, il Consiglio amministrativo di Napoli e la Commissione dei presidenti di Palermo; e saranno abolite tutte le leggi costitutive di questi alti dicasteri, ai quali viene a tutti gli effetti sostituito il Consiglio di Stato del regno d'Italia.

Art. 29.

Il Consiglio di Stato del regno d'Italia esercita giurisdizione propria, pronunziando in prima ed ultima istanza:

1° Sui provvedimenti relativi alle attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche a richiesta del ministro di grazia, giustizia e dei culti;

2° Sui sequestri di temporalità e sugli altri atti provvisionali di sicurezza generale provocati dal ministro di giustizia e grazia, e dei culti.

Gli è inoltre deferita giurisdizione sopra tutte le questioni che da leggi speciali, e non peranche abrogate nelle diverse provincie del regno, fossero dichiarate di competenza dei Consigli e Consulte di Stato dei cessati Governi d'Italia.

Art. 30.

Sono applicabili alle materie designate nel precedente articolo le disposizioni relative a quelle con-

Soppresso.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 26.

Dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge cesseranno di esistere i Consigli di Stato del già regno di Sardegna, del già granducato di Toscana, il Consiglio amministrativo di Napoli e la Commissione dei presidenti di Palermo, e saranno abolite tutte le leggi costitutive di questi alti dicasteri, ai quali viene a tutti gli effetti sostituito il Consiglio di Stato del regno d'Italia.

Art. 27.

La risoluzione dei conflitti promossi dai prefetti è devoluta alla Corte di cassazione nella cui giurisdizione il conflitto è nato.

Riferto nell'articolo 9.

Compreso nell'articolo 26.

template dall'articolo 10; ma, sugli atti [illegible] di sicurezza generale di cui al § 2 dell'articolo 29, in caso d'urgenza può pronunziare la sola sezione di giustizia e grazia.

Art. 31.

L'istruzione degli affari compresi nei §§ 1 e 2 dell'articolo 29, ove occorra, è commessa ad un referendario designato dal ministro di giustizia e grazia e dei culti, per sostenere le funzioni di Pubblico Ministero, ed al quale saranno trasmessi tutti i documenti necessari insieme all'atto col quale si eccita la giurisdizione del Consiglio.

Sulla requisitoria del Pubblico Ministero, il Consiglio rimuove l'ostacolo dell'atto abusivo, o lo annulla secondo i casi, e rimette le cose nello stato precedente.

Art. 32.

Gli affari consultivi pendenti presso i diversi Collegi contemplati nell'articolo 28 od altri dicasteri che ne presero il luogo, al pubblicarsi della presente legge saranno rimessi immediatamente al Consiglio di Stato del regno d'Italia.

Per gli affari irresoluti di contenzioso amministrativo si procederà secondo il disposto della legge sopra questa materia.

Art. 33.

Un regolamento del servizio interno, accomodato alle disposizioni della presente legge, sarà approvato con decreto reale.

~~*Veggasi l'articolo 20 della Commissione.*~~

Art. 26 della
Commissione modificato

Art. 28.

Identico al qui contro.

Art. 29.

Un regolamento di servizio interno sarà approvato con decreto reale.

N. 216

Urgente

Appena se ne avrà una o due copie favorisca il Sig. Bertoni di mandarmele

Galilei

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento il qui unito progetto di legge per l'Istituzione del Consiglio di Stato del Regno d'Italia.

Egli ne svolgerà i motivi e sosterrà in Nostro nome la discussione.

Torino addì 17 Aprile 1864.

Vittorio Emanuele